



# TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

## SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato per la trattazione della procedura di Liquidazione del patrimonio iscritta al n. r. g. 3/2020,

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio depositato da PALETTA Marcello (C.F. PLTMCL68T15C725L) e PUGLIESE Rosetta (C.F. PGLRIT73B43Z112V) con l'ausilio della Dott.ssa Paola Maria Cristina Caprioli, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli art. 7 e ss. della L. 27.1.2012 n. 3 dal Presidente Vicario di questo Tribunale con provvedimento reso in data 23.09.2016,

letta la memoria integrativa depositata in data 30.06.2020,

esaminati i documenti in atti versati,

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

**verificata** la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9, comma I, L. 3/2012 risultando *per tabulas* che i ricorrenti risiedono nel Comune di Fagnano Olona (VA);

**verificata** l'assenza di cause ostative all'ammissibilità della domanda perché i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persone fisiche che non risultano avere mai svolto attività di impresa), non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

**verificato** il deposito della documentazione di cui all'art 9, commi II e III, L. 3/2012 e dell'inventario di tutti i beni immobili e mobili;

**dato atto che** il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dall'appartamento sito in Olgiate Olona (Va), Via Venegoni n. 24, censito al NCEU fg. 7, part. 3238, sub. 3, cat. A/4, cl. 2, vani 5, r.c. Euro 126,53 e da n. 2 porzioni di area pertinenziale scoperta, adibite a posti auto censite al NCEU fg. 7, part. 3238, sub. 10 e sub. 11, cat. C/6, cl. 2, r.c. Euro 13,63;
- dall'autovettura Seat Leon 5F, targata ER395LX, immatricolata nel 2013, cilindrata 1968, alimentata a gasolio, intestata alla Pugliese;
- dall'autovettura Seat Ibiza 6K, targata BV789CG, immatricolata nel 2001, cilindrata 1781, alimentata a benzina, intestata al Paletta;



- dalla quota mensile dei redditi netti da lavoro percepiti dai ricorrenti eccedente complessivamente l'importo (mensile) di € 1.892,00 ritenuto, allo stato, necessario per il sostentamento del nucleo familiare così come evidenziato anche nella relazione del Professionista che, valga sottolinearlo, pare condivisibile alla luce dei chiarimenti offerti in data 30.06.2020 al punto n. 3;

- dai saldi dei c/c accessi presso Poste Italiane S.p.A. e Ubi Banca filiale Fagnano Olona rispettivamente cointestato ai coniugi Paletta/Pugliese e intestato alla sola Pugliese (pari a complessivi € 462,00);

**ritenuto di** dover concedere ai debitori un congruo termine (comunque non superiore ai 6 mesi) per la consegna al Liquidatore dei beni immobili e dei beni mobili registrati innanzi individuati ai sensi dell'art. 14, comma II lett. e), L. 3/2012 al fine di consentire ai medesimi il reperimento di idonee soluzioni (abitative e di locomozione) alternative alle attuali ("da liquidare") di cui, pertanto, potranno continuare a fruire sino alla scadenza del termine da concordare ai sensi dell'art. 14-*novies* L. 3/2012;

**ritenuta** corretta la quantificazione del reddito disponibile al lordo dei quinti ceduti (in data 30.11.2014 e in data 31.01.2016) a Futuro S.p.A. poiché tale cessione non potrà più operare per i ratei maturati in epoca successiva al decreto di apertura della liquidazione *ex art. 14-quinquies* L. 3/2012. Infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale degli artt. 6, comma I e 7, comma II lett. a), richiamato all'art. 14-*ter* L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico della procedura in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni che alla pronuncia di detto provvedimento dispongono l'apertura del concorso, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione e l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 14-*quinquies* L. 3/2012) e, tra l'altro, sin dal deposito della domanda di liquidazione cristallizzano il patrimonio "destinato" sospendendo il corso degli interessi dei creditori (v. art. 14-*ter*, ultimo comma, L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta, quindi, di una procedura "a vocazione universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori), che, in altri termini, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c. e che, inevitabilmente, non può ammettere/è incompatibile con la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio che, a contrario, consentirebbero al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso e in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto a esistenza (per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento: cfr. Cass. n. 551/2012). Ne consegue che, per la parte "non pagata" alla data di apertura del concorso, anche i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio devono necessariamente subire l'effetto della falcidia. D'altro canto, "*se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive con rimodulazione dei crediti azionati)*,



*con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti?* (Trib. Livorno 17.05.2017; Trib. Livorno 01.02.2017).

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/2012, provvederà all'amministrazione e alla liquidazione del patrimonio ai sensi del successivo art. 14-*novies*.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda secondo quanto previsto all'art. 14-*undecies* L. 3/2012.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14-*quinquies* L. 27.1.2012 n. 3:

**DICHIARA APERTA** la procedura di liquidazione del patrimonio di PALETTA Marcello (C.F. PLTMCL68T15C725L) e PUGLIESE Rosetta (C.F. PGLRTT73B43Z112V) residenti in Fagnano Olona (VA), Via Venegoni n. 24;

**NOMINA** liquidatore la Dott.ssa Paola Maria Cristina Caprioli, con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta n. 19;

**DISPONE CHE**, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ORDINA** la consegna e il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte dei debitori e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura fatta salva la concessione di un congruo termine per il reperimento di soluzioni alternative idonee come sopra;

**ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sul bene mobile registrato compreso nel patrimonio;

**FISSA** in Euro 1.892,00 mensili l'ammontare complessivo dei redditi netti che i debitori guadagnano con le proprie attività estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare;

**DISPONE CHE** il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14-*sexies* L. 3/2012;

**DISPONE CHE** il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda a elaborare un programma di liquidazione che comunicherà ai debitori e ai creditori previo deposito nel fascicolo telematico della procedura;



**DISPONE CHE** la domanda e il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza dei debitori, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

**DISPONE CHE** la domanda, la relazione redatta dal Professionista e il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15, comma VII, L. 3/2012.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 07/07/2020

*Il Giudice*  
*Manuela Palvarini*

